Num. 303

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio coll'1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	42	[illegible]	11
» Provincie del Regno	»	[illegible]	[illegible]	12
» Svizzera	»	56	[illegible]	16
» Roma (franco ai confini)	»	[illegible]	[illegible]	14

TORINO, Martedì 23 Dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	[illegible]	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Term. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
22 Dicembre	729,14	730,42	731,40	[illegible]2	+ 8,6	+12,8	+ 3,0	+ 6,0	+ 6,2	— 2 0	O.S.O.	N.N.O.	S.O.	Sereno ventoso	Ser. con vap.	Sereno

PARTE UFFICIALE

TORINO, 22 DICEMBRE 1862

Il N. 4037 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 3 dicembre corr. col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notifica essere vacante il 2.o Collegio elettorale di Palermo, n. 297;

Veduto l'art. 63 della Legge elettorale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 2.o Collegio elettorale di Palermo, n. 297, è convocato pel giorno 4 del p. v. gennaio onde proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione essa avrà luogo il giorno 11 successivo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PERUZZI.

Il N. 1023 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Volendo dare ad alcuni degli insegnamenti della sezione di Filosofia e Filologia delle Scuole superiori di perfezionamento di Firenze una sede conveniente agli insegnamenti stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono aggregati al R. Archivio di Stato di Firenze gli insegnamenti della Storia d'Italia, della Storia ed Arte militare, e della Diplomazia e Paleografia.

Art. 2. Sono aggregati alla R. Biblioteca Mediceo-Laurenziana gli insegnamenti di Eloquenza e Poesia italiana, di Letteratura latina, e della Lingua e Letteratura araba.

Art. 3. L'insegnamento dell'Archeologia è aggregato ai Musei.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1 novembbre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

C. MATTEUCCI.

Il N. 1022 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 277 della Legge 20 novembre 1859, n. 3754, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche:

Ritenuto l'urgente bisogno di provvedere in via regolamentare perchè il servizio delle ferrovie pubbliche proceda nell'interesse generale in modo uniforme in tutte le parti dello Stato;

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici:

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro de'Lavori Pubblici per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 ottobre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

REGOLAMENTO

d'ordine pubblico per la polizia, l'uso e l'esercizio delle ferrovie.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Le strade ferrate, sia di proprietà dello Stato, sia concedute per la loro costruzione e pel loro esercizio all'industria privata, come pure tutte quante le loro dipendenze devono essere diligentemente mantenute in ottimo stato di conservazione per la pronta, libera e sicura circolazione dei convogli, e custodite in ogni loro parte dal necessario personale per assicurarne il più regolare e compiuto servizio.

Art. 2. Nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie si dovranno perciò adottare tutte quelle misure ed usare tutte quelle cautele che sono suggerite dalla pratica e dalla scienza ad oggetto di prevenire ed evitare sinistri di qualsiasi natura.

Occorrendone ciò malgrado, gli Agenti della strada ferrata sono strettamente tenuti a prestare tutti quei soccorsi che fossero ravvisati opportuni, ed a mettere in opera ogni mezzo onde alleviare e diminuire i mali ed i danni avvenuti, ed impedirne dei maggiori.

Art. 3. Tutti gl'Impiegati ed Agenti delle strade ferrate, sia esercitate dallo Stato, sia concedute pel loro esercizio all'industria privata, devono avere l'idoneità, e soddisfare alle condizioni volute dalla legge pei posti da essi rispettivamente occupati.

Devono inoltre essere muniti di speciali ordini di servizio, e di particolarizzate istruzioni, approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici; per l'esatto adempimento delle quali, come pure della rigorosa osservanza del presente regolamento, e di tutte le leggi relative alle ferrovie, non meno che di ogni danno che potesse derivare da loro colpa, imprevidenza, od inerzia, rimangono strettamente responsabili, ciascheduno nella propria sfera di azione.

Sono conseguentemente tenuti ad usare ogni cura e diligenza per conservar l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, anche nei casi che non fossero specialmente previsti delle rispettive loro istruzioni.

Ogni trasgressione è punita a termini del presente regolamento e delle leggi penali vigenti.

Art. 4. I Concessionari e le Società debitamente autorizzate all'esercizio di una ferrovia devono istituire una speciale Direzione.

Le persone componenti questa Direzione e quelle che firmano per la Società, devono essere notificate al Ministero.

Una simile notificazione dovrà rinnovarsi ogni qualvolta occorra un cambiamento nelle stesse persone.

Art. 5. Le Società sono responsabili dirimpetto al Governo di tutte le trasgressioni ed irregolarità che si possono verificare nell'esercizio delle ferrovie.

Art. 6. Sarà tenuto un registro a matricola del personale applicato all'esercizio. In questo registro si farà menzione per estratto de' certificati e dei documenti di cui ciascuno è provvisto, della natura e della durata del suo servizio, dell'epoca in cui ebbe principio, della sua retribuzione, ed in fine delle punizioni sofferte o che gli venissero inflitte.

Questo registro ad ogni richiesta è presentato ai Commissari, i quali possono inscriverví le loro osservazioni, nel caso in cui la Società abbia, quanto al personale, obblighi speciali, come di ammettere a preferenza militari, regnicoli, ecc.

Art. 7. Nessuno può essere assunto all'ufficio di Capostazione, Telegrafista, e Macchinista, Conduttore di locomotive, se non ha fatto un tirocinio di sei mesi almeno, e se non ha subìto lodevolmente un esame tanto sulle materie del proprio servizio, quanto sulle leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio delle ferrovie.

Le Commissioni per gli esami sono nominate dal Governo.

I verbali degli esami saranno comunicati ai Regii Commissari coi documenti giustificativi.

Art. 8. Le Società in cui favore lo Stato abbia garantito un minimo d'interesse, o di prodotto, dovranno tenere un conto chiaro ed esatto in ogni parte del loro esercizio, osservando le istruzioni che in proposito venissero emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici. Questi conti, coi documenti relativi, come pure i libri ed i registri d'ogni sorta, colle notizie e colle prove che fossero richieste, saranno in ogni tempo resi ostensibili ai Delegati del Ministero.

Dovranno poi le Direzioni delle Società stesse fornire in ogni anno al Ministero dei Lavori Pubblici i necessari dati statistici relativi al movimento dei passeggieri e delle merci, al loro percorso, a quello del materiale mobile, alle spese di esercizio, agli introiti, ed infine alla compiuta e rispettiva loro situazione finanziaria.

Art. 9. In tutte le stazioni dovrà tenersi un registro paginato e parafrato, destinato a ricevere i richiami di coloro che avessero a lagnarsi tanto degli Impiegati od Agenti, come dell'Amministrazione e dell'esercizio della strada. Una copia di questi richiami sarà per cura delle Amministrazioni trasmessa ai Regii Commissari.

Dall'esistenza di tale registro si farà risultare mediante apposito avviso da tenersi affisso nelle sale di aspetto dei viaggiatori di ogni stazione.

Art. 10. Avvenendo un fatto che abbia compromesse la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, sarà indilatamente segnalato ai Commissari a diligenza del Capo immediato, quantunque non ne siano derivati inconvenienti.

Il Ministro dei Lavori Pubblici sarà pure immediatamente informato degli accidenti avvenuti nell'esercizio della strada.

Rapporti ulteriori circostanziati faranno conoscere la causa dei medesimi e le misure prese per rimediarvi e per impedirne la riproduzione.

Art. 11. La Direzione di una ferrovia ha l'immediata vigilanza del suo personale, ed è tenuta a vegliare che i suoi dipendenti osservino esattamente le istruzioni e adempiano i doveri che loro sono affidati, e che siano osservate le prescrizioni di legge per l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

La Direzione è responsabile dell'adempimento di questi doveri, e perciò le compete il diritto d'infliggere al personale da essa dipendente quelle pene disciplinari che sono stabilite dal presente regolamento secondo le istruzioni e gli ordini di servizio.

Art. 12. Le Direzioni dovranno provvedere convenientemente agli uffici ed all'alleggio degl'Impiegati governativi, qualora ciò venisse riconosciuto necessario dal Ministero.

Art. 13. Per ogni linea di strada ferrata, e per mezzo di apposito regolamento si dovranno determinare:

1. Le stazioni nelle quali dovrà stabilirsi una rimessa pei vagoni;

2. Il numero e la qualità degli Agenti e degli Inservienti da mantenersi per la custodia e la conservazione della via, e pel servizio delle stazioni, dei segnali e degli sviatoi;

3. Il numero e la qualità degli Agenti e degli Inservienti destinati al servizio delle macchine e dei convogli;

4. Il numero e la forza delle locomotive e la quantità delle diverse specie di veicoli da tenersi in buono stato pel servizio della linea. Nel caso in cui insorgessero contestazioni in ordine all'applicazione delle norme stabilite nei quattro numeri precedenti, fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Società concessionaria dell'esercizio di strade ferrate, è aperta a quest'ultima la via del richiamo al Re, che provvede, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 14. Sono sottoposti all'approvazione del Ministero i regolamenti relativi all'esercizio delle ferrovie compilati secondo le norme del presente regolamento e delle leggi sulle ferrovie.

Le istruzioni ed ordini di servizio sono comunicati ai Commissari prima di essere mandati in vigore.

Tutti gli ordini non stampati saranno trascritti in un registro che a loro richiesta sarà presentato ai Regii Commissari.

Art. 15. Gl'Impiegati ed Agenti delle strade ferrate sono tenuti ad usare nei loro rapporti coi viaggiatori modi urbani, e ad avere per essi i maggiori riguardi.

CAPO II. — *Stazioni e vie.*

Art. 16. Le strade ferrate devono essere convenientemente chiuse. I passaggi a livello devono essere muniti di barriere mobili distanti almeno metri 3 50 dalla ruotaia più vicina.

Queste barriere devono essere chiuse almeno 5 minuti prima del passaggio dei convogli.

Art. 17. Le strade e gli sviatoi devono essere visitati ogni giorno e più volte nel giorno.

Queste visite devono essere fatte a norma delle speciali istruzioni per le medesime.

Art. 18. Apposite colonne devono indicare le lunghezze in chilometri e le livellette delle strade ferrate.

Art. 19. Le locomotive ed i veicoli non devono stazionare sulle vie destinate alla circolazione dei convogli, a meno che siano protetti da opportuni segnali.

Non potranno essere collocati sulla strada oggetti in deposito a distanza minore di metri 1 50 dalle ruotaie destinate alla circolazione dei convogli. Sono eccettuati gli oggetti pei lavori giornalieri della manutenzione.

I veicoli depositati nelle vie di scarto che comunicano immediatamente coi binari principali, devono essere assicurati.

Art. 20. Agli accessi delle stazioni e lungo la strada nei luoghi indicati dal Ministero dei Lavori Pubblici, saranno stabiliti segnali fissi per indicare se l'ingresso nella stazione è permesso; se la via è libera, e se dopo il passaggio del convoglio precedente è trascorso il tempo prefisso giusta le speciali istruzioni al riguardo.

CAPO III. — *Materiali di locomozione e di trasporto.*

Art. 21. Le locomotive dovranno essere solidamente costrutte e non potranno essere messe in servizio se non furono esperimentate e giudicate accettabili dalla Commissione a ciò delegata dal Governo.

Egual cosa deve aver luogo pei veicoli di qualunque destinazione.

Art. 22. Quando per avvenuta deteriorazione od altra causa, in seguito ad esame contraddittorio una locomotiva od un veicolo furono tolti dall'uso, non potranno essere rimessi in servizio che in virtù d'una nuova autorizzazione.

Art. 23. Le vetture devono essere munite di molle pella trazione e pella sospensione, devono possedere due apparecchi di attacco, e se hanno le porte di fianco devono avere due generi di serratura.

Art. 24. Le Amministrazioni devono combinare la posizione e le dimensioni dei respingenti e gli apparati di trazione del rispettivo materiale mobile in modo che possa senza inconvenienti accoppiarsi vicendevolmente il materiale mobile di tutte le ferrovie dello Stato.

In caso che non si raggiunga questa uniformità, il Ministro dei Lavori Pubblici, sentite le varie Amministrazioni, ed a tenore del diritto risultante dai rispettivi capitolati di concessione, prescriverà i modelli da adottarsi.

Art. 25. Ogni veicolo porterà un numero d'ordine, le iniziali della ferrovia a cui appartiene, e l'indicazione del peso proprio, e di quello di cui può essere caricato.

Art. 26. I veicoli saranno visitati dopo ciascun viaggio. Oltre ciò s'eseguiranno visite periodiche in cui si leveranno le ruote. Di queste visite si terrà un registro in cui dovrà notarsi la data della visita e lo stato in cui i veicoli furono trovati.

Art. 27. Dopo ogni riparazione della caldaia, ed una volta almeno ogni anno, le caldaie delle locomotive saranno sperimentate ad una pressione di tre atmosfere in più dell'effettivo a cui devono lavorare.

Di queste prove eseguite dall'Ingegnere della trazione e dal Capo-officina sarà esteso un verbale, di cui verrà trasmessa copia al Regio Commissario.

CAPO IV. — *Composizione dei convogli.*

Art. 28. Ogni convoglio deve contenere un numero di freni che sia in relazione col profilo della strada, colla velocità adottata, col carico dei vagoni e col sistema de'segnali usati.

Esso deve poter essere arrestato alla distanza di metri 450 almeno in qualunque punto della sua corsa, abbenchè animato dalla massima velocità permessa.

L'ultima vettura dei convogli sarà munita di freno.

Tanto il numero dei freni, quanto quello massimo dei veicoli che entrar possono in un convoglio, devono essere regolati da particolari istruzioni.

Art. 29. I convogli dei viaggiatori devono essere composti per modo da evitare la necessità dell'impiego per ciascuno di essi di un numero maggiore di due locomotive.

Fra le vetture contenenti i viaggiatori e la macchina si dovrà sempre collocare un veicolo che le divida.

La prima locomotiva sarà la più forte e regolerà la corsa del convoglio.

Non si ammetteranno nei treni dei viaggiatori vagoni carichi di lunghe travi.

Art. 30. Di notte i convogli, oltre ad esserlo internamente, devono essere illuminati alla testa ed alla coda anche esternamente, affinchè il personale della strada possa riconoscerne la direzione, e quello del convoglio assicurarsi che nessuna vettura venga a staccarsi.

Art. 31. Nelle stazioni con deposito di locomotive devono esistere i mezzi di soccorso richiesti per qualsiasi caso di sinistro.

Il tender ed il vagone a bagagli devono contenere gli attrezzi necessari od indispensabili in simili occasioni.

Tutti i convogli di viaggiatori devono essere muniti di una cassa di medicinali provveduta di quanto verrà ordinato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPO V. — *Circolazione de' convogli.*

Art. 32. Sulla proposta dell'Amministrazione che esercita la strada il Ministero prescriverà la massima velocità dei treni permessa sui varii tronchi, avuto riguardo all'andamento ed al profilo della strada, alla solidità dell'armamento ed alla qualità dei veicoli e delle locomotive.

Questa velocità dovrà però essere diminuita se per sopravvenuti guasti divenisse pericolosa.

Art. 33. Le locomotive devono avere un potente freno in buono stato, ed in regola generale essere collocate in testa del convoglio.

È solo permesso il loro collocamento alla coda del convoglio nelle manovre delle stazioni, nei casi di soccorso ed in luoghi determinati. In tali casi si adotterà una velocità minore.

Il tender deve venire dopo la locomotiva, e quando ciò non si possa la velocità deve essere diminuita.

Nei casi particolari in cui si ottenga dal Ministero di viaggiare col tender davanti, deve questo essere munito di cacciapietre.

Art. 34. Ogni locomotiva in servizio deve portare un Macchinista ed uno Scaldatore.

Oltre il personale della locomotiva, nessuno può salire sulla medesima senza un permesso speciale della Direzione, ad eccezione dei Funzionari governativi incaricati del controllo all'esercizio della strada.

Art. 35. I convogli non devono partire dalle stazioni prima dell'ora stabilita nell'orario. Essi non possono

succedersi ad un intervallo minore di dieci minuti.

I guardiani della strada sono tenuti a far osservare questo intervallo ritardando il convoglio che segue.

Non si può cercare un compenso al tempo che si fosse perduto coll'accrescere la velocità oltre quella massima prescritta.

Art. 36. Sulle ferrovie a doppia via i convogli e le locomotive isolate percorreranno il binario che si trova alla loro sinistra.

Quest'ordine deve sempre essere osservato, eccetto nei casi straordinari d'interruzione in cui siano state prese disposizioni apposite per assicurare la circolazione sopra di un solo binario.

Sulle ferrovie ad un binario le stazioni d'incrociamento devono essere precisamente determinate, e nessuno de' due convogli in coincidenza potrà oltrepassare questi punti prima che l'altro vi sia arrivato, a meno che sia ben constatato che il convoglio può progredire senza il minimo pericolo di collisione.

Quando un Macchinista vede un convoglio fermo lungo una strada a due binari deve procedere con precauzione, onde all'uopo potersi arrestare prima di oltrepassarlo quando il passaggio non fosse libero.

Art. 37. I convogli straordinari devono, per quanto è possibile, essere segnalati ed ordinati in modo che non turbino l'andamento di quelli ordinari.

Le macchine isolate si considerano come convogli straordinari. Sulle ferrovie ad un binario, dopo aver domandato soccorso non si può progredire prima che arrivi il soccorso quand'anche siasi rimediato all'inconveniente, a meno che con segnali appositi siasi provvisto contro ogni pericolo d'incontri o trattenuto il soccorso.

Quando un convoglio si ferma sulla strada devonsi collocare segnali per tutelarlo.

Se per circostanze straordinarie sopra una strada a due binari occorre di circolare sopra un solo, si collocheranno due Guardie alle estremità di questo, le quali non lascieranno passare il convoglio se non si sono assicurate che non sarà riscontrato da un altro convoglio il quale venga dalla parte opposta.

Art. 38. Il Macchinista appena riceve un avviso, o vede un segnale di fermata, deve arrestare il convoglio.

Avvicinandosi alle diramazioni, deve moderare la velocità in modo da potersi, occorrendo, arrestare prima di raggiungere l'incrociamento.

Nelle stazioni estreme il Macchinista deve arrivare al luogo di fermata rimettendo in azione la locomotiva.

Non deve oltrepassare i segnali fissi posti agli accessi delle stazioni, delle diramazioni, o lungo la via, se prima non si è bene assicurato della posizione precisa del segnale. In caso di dubbio deve arrestare il convoglio e prendere gli opportuni concerti per la continuazione del viaggio.

Art. 39. Il Macchinista prima di mettere in moto la locomotiva deve dare il segnale d'avviso.

Egual cosa deve farsi in vicinanza de' passaggi a livello principali, delle stazioni, dei sotterranei e degli scavi profondi ed estesi, ed ogni qualvolta s'incontri sulla ferrovia qualcheduno che non faccia attenzione al convoglio.

I convogli di materiali devono lasciar libera la strada almeno un quarto d'ora prima che arrivi un convoglio regolare.

Art. 40. Per ogni linea di strade ferrate, ed a norma di quanto è prescritto dal 2.o alinea dell'art. 3 del presente regolamento, si dovranno diramare, coll'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, particolari istruzioni nelle quali sia indicato il modo mediante il quale rimanga sempre assicurata la comunicazione fra il Macchinista ed il personale di servizio che accompagna il convoglio.

Art. 41. Queste istruzioni dovranno pure contenere disposizioni tali, che permettano sempre, e quand'anche il telegrafo non esista o sia guasto:

Al Macchinista di dare il segnale d'avviso, quello di rallentare o di stringere i freni;

Al personale di servizio che accompagna i convogli, il segnale di rallentamento o fermata;

Al personale di custodia della strada, i segnali che la via è libera, che si rallenti la corsa, che si fermi il convoglio, che il convoglio è partito, che si debba spedire una locomotiva di soccorso, ecc.

Art. 42. Il personale destinato a vigilare la corsa del convoglio deve occupare un posto che gli permetta di vedere il treno ed i segnali, e di avvertire il Macchinista di quanto occorresse. Strada facendo esso deve osservare frequentemente il convoglio, onde accertarsi che ogni cosa proceda regolarmente, ed in caso contrario avvertire e prendere le dovute disposizioni.

Art. 43. Quando per mezzo del telegrafo si daranno ordini per determinare incrociamenti, per variare la corsa dei convogli, o per un'altra disposizione qualunque che interessi la sicurezza della circolazione, quelli che riceveranno dispacci dovranno ripeterli a quelli che li avranno spediti, e prima di provvedere a norma della data disposizione dovranno esigere ed attendere la risposta al dispaccio trasmesso.

Art. 44. In ogni stazione principale deve esservi un orologio visibile da illuminarsi nella notte; ed ogni Macchinista di servizio, come ogni Capo-convoglio deve portar seco un orologio da tasca regolato su quello normale.

Art. 45. Nelle stazioni stabilite dal Ministero sono tenuti registri in cui vengono senza indugio indicati i ritardi eccedenti 10 minuti per i percorsi inferiori a 50 chilometri e quelli eccedenti i 15 minuti per i percorsi maggiori.

In questi registri si noteranno pure la natura e la composizione dei convogli, il numero delle locomotive, le ore di partenza e di arrivo, la causa e la durata del ritardo.

Art. 46. Ad evitare per quanto sia possibile i predetti ritardi, è obbligo del Direttore incaricato della sovraintendenza di ciascuna linea di accertarsi che le diverse rimesse siano provviste in modo da bastare a tutti i bisogni.

Quando un convoglio avviato verso una stazione provvista di rimessa abbia i posti di qualche classe quasi intieramente occupati, il capo di tale stazione dovrà esserne avvertito col telegrafo da quello della stazione precedente.

Esso dovrà in questo caso far collocare i vagoni di supplemento in modo che, giunto il convoglio, possano esservi attaccati senza perdita di tempo.

La stessa obbligazione incumbe al Capo-stazione in occasione di straordinario concorso per feste, fiere, mercati, ed ogniqualvolta si presenti una straordinaria quantità di accorrenti.

Capo VI. — *Prescrizioni applicabili ai trasporti ed al Pubblico.*

Art. 47. Gli orari, tutte le tariffe indistintamente e le prescrizioni per le cose e le persone devono essere presentate all'approvazione del Ministero prima della loro pubblicazione. Lo stesso avrà luogo ogniqualvolta occorrano cambiamenti nelle disposizioni che sopra.

Art. 48. Le Amministrazioni delle ferrovie sono tenute a pubblicare ed a tenere affissi nelle stazioni e negli Uffizi di spedizione:

1.o L'orario delle corse;

2.o La tariffa pei viaggiatori e per le merci;

3.o Le avvertenze relative all'accettazione dei viaggiatori, ai recapiti di cui devono essere muniti, ed al loro contegno sulla ferrovia.

Queste avvertenze si estenderanno pure all'accettazione ed alla consegna delle merci e dei bagagli, ai documenti da cui devono essere accompagnati, alla responsabilità assunta pei medesimi, ed al tempo in cui saranno restituiti.

Art. 49. L'orario, le tariffe e le avvertenze devono essere puntualmente osservate, soprattutto nella precisione delle partenze, nella durata delle corse e nel tempo della restituzione, della consegna dei bagagli e delle merci, a meno di avvenimenti impreveduti ed inevitabili.

Gli oggetti devono essere trasportati senza preferenza secondo l'ordine nel quale furono ricevuti.

Art. 50. Le merci devono essere possibilmente preservate da ogni influenza capace di recar loro pregiudizio.

Gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplodenti dovranno essere in regola generale trasportati coi convogli delle merci, consegnati con precisa dichiarazione e separatamente, affinchè nel trasportarli si possano usare le necessarie precauzioni.

Le capsule però, i zolfanelli ed altre materie facilmente infiammabili per fregamento, come pure le merci che per la loro qualità fossero di natura da riescire dannose, potranno talvolta, ed in via d'eccezione, essere trasportate coi convogli dei viaggiatori, ma sotto l'osservanza di particolari cautele e di precise istruzioni.

Art. 51. Potranno essere escluse dall'accettazione e dalle corse le persone che si trovano in istato d'ubbriachezza, che offendono la decenza, danno scandalo agli altri viaggiatori, che ricusano di sottomettersi agli ordini del personale risguardanti l'ordine e la sicurezza del servizio, o che portano segni evidenti di malattia che possa incomodare gli altri viaggiatori. Potranno però le indicate persone essere trasportate in compartimenti separati ed all'uopo sotto custodia.

Art. 52. I cani saranno trasportati in veicoli separati.

Art. 53. È vietato il trasporto di armi da fuoco cariche: ed i Guardaconvogli sono autorizzati a visitare prima di ammettere le persone che le portano nelle vetture.

Questa prescrizione è applicabile anche ai militari che si trovano con altri viaggiatori.

Pei militari poi che viaggiano in corpo, il Comandante dovrà dichiarare che le armi sono scariche.

Art. 54. I viaggiatori non devono prendere posto nelle vetture senza un apposito e regolare biglietto. Non è loro permesso di fumare sia nelle sale di aspetto, sia nei convogli, salvo nei veicoli appositamente riservati.

Non devono entrare nei vagoni dei bagagli e delle merci, ed in generale nei veicoli in cui l'accesso è vietato.

Quando il treno è in moto, i viaggiatori devono astenersi dal salire e discendere dalle vetture, dallo sporgersi fuori delle medesime e dall'aprirne le porte. Non devonsi aprire le finestre dalla parte da cui spira il vento, a meno di unanime assenso di tutti i viaggiatori.

I viaggiatori devono sortire dalle vetture dalla parte che loro è indicata dalle Guardie.

Essi devono in generale prestarsi alle avvertenze ed inviti del personale delle ferrovie, per quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Art. 55. È proibito di aprire arbitrariamente le barriere dei passaggi a livello e di passare sotto o sopra le medesime, ed è solo permesso di attraversare detti passaggi senza fermarvisi quando le barriere furono aperte dal personale della ferrovia e non vi sono convogli in vista.

I veicoli tratti da bestie, i cavalli ed il bestiame, durante il tempo in cui si attende l'apertura delle barriere, non devono avvicinarsi troppo alla ferrovia.

I conducenti dovranno uniformarsi agli ordini che in proposito venissero loro dati dal personale della strada.

In vicinanza della ferrovia non è permesso far pascolare bestiame, a meno che sia custodito per modo da impedire che ponga piede sulla stessa e che oltrepassi le siepi.

Art. 56. Ogni danno alla strada ed alle sue dipendenze per ispostamento del suo materiale mobile o fisso; il porre oggetti sulle rotaie o vicino ad esse; l'imitazione dei segnali; ed infine ogni e qualsiasi altro guasto nei mezzi di esercizio è severamente vietato, e verrà punito a termini delle vigenti leggi e del presente regolamento.

Art. 57. L'ingresso, la fermata e la circolazione delle carrozze e dei carri destinati al trasporto delle persone e delle merci nei cortili e negli accessi alle stazioni sono subordinate alle discipline delle strade ferrate e regolate sotto la direzione dei Capi-stazione per modo da non incagliare la circolazione dei viaggiatori e l'esercizio delle ferrovie.

In ordine a questa disposizione le Direzioni proporranno all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici quei regolamenti che ravviseranno del caso.

Le carrozze destinate all'uso di cui sopra, dovranno essere regolate da tariffe fisse stabilite dai Municipii ed affisse nell'interno della stazione.

Capo VII. — *Vigilanza governativa e penalità.*

Art. 58. La vigilanza ed il controllo superiore da parte del Governo sulla sicurezza e l'ordine del servizio è esercitata da Commissari posti sotto la immediata dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 59. Essi sono tenuti ad estendere la loro vigilanza sopra tutto il personale applicato alle strade ferrate, ed a denunziare all'Autorità competente coloro che contravvenissero ai proprii doveri ed alle proprie istruzioni. Avranno per conseguenza il diritto di instare presso le Direzioni contro i colpevoli affinchè siano loro applicate quelle fra le pene disciplinari che saranno ravvisate opportune.

In casi gravi ed urgenti spetterà loro eziandio la facoltà di sospendere provvisoriamente l'Impiegato od Agente che si fosse reso colpevole.

Art. 60. Le pene disciplinari consistono:

Nell'ammonizione semplice, ossia ricordo agl'impiegati ed Agenti del proprio dovere;

Nell'ammonizione all'ordine, che sarà data per iscritto e pubblicata nelle rispettive stazioni;

Nella ritenzione di paga estensibile fino all'ammontare della retribuzione di un mese;

Nella sospensione dal servizio e conseguente ritenzione di paga da prolungarsi all'occorrenza finchè duri un'inchiesta;

Nella rimozione dal servizio.

Queste pene possono essere applicate a tutti gl'impiegati ed Agenti delle strade ferrate, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità della colpa o mancanza, alle recidive, all'entità del pericolo, o del danno che poteva derivarne o ne è derivato, senza pregiudizio di quelle pene maggiori che si fossero incorse a termini delle leggi penali in vigore.

Art. 61. In ogni caso la ritenzione di paga, la sospensione e la rimozione dal servizio non potranno mai aver luogo, se prima non sarà stato inteso l'Impiegato od Agente incolpato.

Per la rimozione dal servizio sarà pure necessaria, previe le opportune verificazioni, una decisione motivata.

Un Impiegato od Agente rimosso definitivamente dal servizio non può più esservi riammesso senza speciale disposizione del Ministero.

Art. 62. Le Direzioni tutte delle ferrovie sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici per la regolarità e sicurezza dell'esercizio.

In caso di rifiuto il Commissario ne riferisce al Ministero per le ulteriori provvidenze.

Art. 63. I contravventori alle disposizioni dell'art. 55 del presente regolamento saranno puniti con pene di polizia.

Coloro che contravvenissero mediante false dichiarazioni al disposto dall'art. 50 incorreranno in una multa estensibile fino alle L. 500, come pure, secondo la gravità dei casi, coloro che contravvenissero alle disposizioni dell'art. 56.

La multa potrà essere estesa fino a L. 1000 pel caso di imitazione di segnali.

Tutte le pene anzidette saranno applicate senza pregiudizio di quelle maggiori portate dalle leggi penali in vigore pei casi in cui si fossero incorse.

Capo VIII. — *Disposizione transitoria.*

Art. 64. Le ferrovie già concesse sono soggette alle prescrizioni di questo Regolamento in quanto non è contrario alle disposizioni dei loro capitolati.

Non sono soggette a quelle che importerebbero cambiamento di sistema nel loro materiale non previsto nei capitolati.

Le Società autorizzate dovranno tuttavia uniformarvisi per quanto concerne le modificazioni al loro materiale od all'aumento che dovesse effettuarsene.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
DEPRETIS.

S. M. con Decreto 23 novembre u. s., sulla proposta del Ministro dell'Interno, si è degnata nominare Lué Albino a cav. dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Sua Maestà con Decreti 7 ed 11 volgente ha nominato Cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

Blengio Domenico, baccelliere in ambe leggi, archivista presso l'Economato generale;

Salomone Bartolomeo, canonico della cattedrale di Savona, Regio subeconomo;

Quilico avv. teologo Bartolomeo, canonico della cattedrale di Albenga id;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici

Carena Sebastiano, capo-sezione nel Ministero dei Lavori Pubblici;

Griva Francesco, capo-sezione id.

In applicazione del Reale Decreto 26 novembre 1862 con cui vennero istituiti alcuni posti di controllore presso le fabbriche della carta filigranata da bollo, delle marche da bollo e dei francobolli postali, S. M. in udienza del 27 novembre suddetto sopra proposizione del Ministro delle Finanze ha fatto le seguenti nomine:

Goppa Giambattista, segretario di 1.a classe presso il Ministero delle Finanze, fu nominato controllore di 1.a classe alla cartiera di Pistoja;

Conterno avv. Cesare, applicato di 1.a classe presso il Ministero suddetto, id. id. di 2.a classe alla fabbrica dei francobolli postali;

Mazé De la Roche cav. Luigi, controllore alla cartiera del R. Parco, id. id. di 3.a classe presso la medesima cartiera;

Gaffini Luigi, già ricevitore delle tasse giudiziarie a Como, id. id. di 3.a classe presso la cartiera a Fioraco.

S. M. sulla proposta del Ministro della Marina ha fatto le seguenti disposizioni per Decreti del 7 corrente mese:

Palestina Rocco, sottotenente nel 1.o reggimento Fanteria R. Marina, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda per un anno, colla perdita dell'intera paga;

Richelmi Alfonso, sotto-commissario di 2.a classe nel Corpo del Commissariato generale della Regia Marina, collocato dietro sua domanda in aspettativa per motivi di famiglia per mesi sei, con perdita dell'intera paga.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 22 *Dicembre* 1862

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato Generale.

Atto d'obbligazione al pagamento della pensione degli allievi ammessi alla Scuola Militare di fanteria in Modena.

Per norma de' parenti dei giovani che sul principio del venturo gennaio devono essere ammessi alla Scuola Militare di fanteria in Modena, si avverte che l'atto di obbligazione in triplice copia al pagamento della pensione prescritto dal § 5 delle Norme 28 febbraio 1862 può da essi venir presentato e sottoscritto dinanzi il Comandante militare del rispettivo circondario, per cui mezzo sarà trasmessa al Comando generale della Scuola predetta quella copia dello stesso atto che deve conservarsi presso quell'Amministrazione.

Torino, 23 dicembre 1862.

AVVISO DI CONCORSO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO,

Visto l'avviso di concorso per titoli pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, sotto la data del 1.o nov. u. s. pei due posti di medico ordinario vacanti nel Sifilicomio di Napoli;

Visti i titoli presentati al concorso, non che la relazione della Commissione incaricata di esaminarli e di dar giudizio sulla eleggibilità e sul merito dei concorrenti in senso dell'art. 4 del Regolamento speciale approvato con R. Decreto 25 dicembre p. p. n. 879;

Non essendo risultato chi fra i concorrenti per titoli riunisca le qualità richieste pel posto di medico ordinario:

Dichiara, in senso dell'art. 10 del precitato Regolamento speciale, aperto il concorso per esame, ed invita tutti coloro che aspirassero ad uno dei posti vacanti succennati a presentare le loro domande a questo Ministero, Direzione generale delle Carceri, per ammessione al concorso entro due mesi dalla pubblicazione del presente.

Tutti coloro che già sostennero il concorso per titoli sono pure invitati a ritirare i documenti per essi presentati a questo Ministero a corredo delle loro domande.

Torino, il 17 dicembre 1862.

Per il Ministro G. BOSCHI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Direzione generale delle carceri.

Avviso di concorso.

In relazione al R. Decreto in data 10 maggio 1862, ed al Decreto ministeriale del 17 andante, n. 36,779, dovendo nominarsi due medici assistenti pel Sifilicomio di Torino col mensile assegno di L. 50, e per l'esercizio semestrale dal 1.o gennaio al 30 giugno 1863, si invitano gli aspiranti a produrre pria della scadenza del corrente mese di dicembre le loro dimande con inserto legale documento sul risultato degli esami sostenuti in tutto il corso medico-chirurgico, essendosi stabilito in massima, che la nomina abbia a conferirsi a quei medici che in tali esperimenti abbiano ottenuto maggior numero di voti.

Torino, il 17 dicembre 1862.

Pel Ministro G. BOSCHI.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Tesoro.

Essendosi smarrita la Quitanza descritta nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato della medesima.

Descrizione della Quitanza.

Quitanza n. 12, rilasciata dalla Tesoreria di Macerata, in data 21 gennaio 1862, per la somma di L. 18 23, esercizio 1862, per il versamento effettuato dal sig. Raffaele Cigna ricevitore del lotto in Tolentino, in conto proventi della Direzione generale del Demanio, capitolo 63 del Bilancio attivo 1862.

Torino, addì 22 dicembre 1862.

Il Direttore capo della 3.a Divisione
TRANCHINI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Si avvertono i proprietari di rendite e specialmente i Corpi morali e *quelli dell'Esercito*, che non posseggono i titoli d'iscrizione dei debiti di cui è prescritto il cambio, di dichiararne senza ritardo e *dentro il corrente mese di dicembre* lo smarrimento alla Direzione Generale o alle Direzioni Speciali del Debito Pubblico, affinchè si possa provvedere a termini di Legge, a scanso dell'applicazione dell'art. 13 della Legge 4 agosto 1861, in senso del quale non si potrebbe più far luogo al pagamento delle rate semestrali in iscadenza al 1.o del p. v. gennaio ed a quelle scadute anteriormente e non pagate.

STATO ROMANO

Per decreto del 19 corrente vennero notate nell' Indice dei libri proibiti, condannate e proscritte le seguenti opere:

Sunto di lezioni di diritto ecclesiastico ad uso degli studenti dell'Università di Torino. — Torino, tip. G. Favale e Comp. 1861.

Cathéchisme de l'Eglise du Seigneur par le T. R. Bugnoin, évêque honoraire de cette Eglise. Troisième édition. Saint-Denis (Réunion) lith. et tip. de A. Roussir. Rue de l'Eglise 40 — 1862 *Opus praedamnatum ex Regula II Indicis.*

Einleitung in die Philosophie etc., idest: Introductio in philosophiam et fundamentalis delineatio Metaphysicae, ad Philosophiae reformationem. Auctore Doctore T. Frohschammer, ordinario Professore in Universitate Monacensi. Monachii 1858.

Ueber die Freiheit der Wissenschaft von D. T. Frohschammer ordentl. Professor der Philosophie an der Universitaet Munchen 1861. Verlag der T. T. Leuter'schen Buchhandlung. *Latine vero* De libertate in scientia.

Athenaum philosophische Zeitschrift herausgegeben von Dr. T. Frohschammer ordentl. Professor der philosophiae an der Universitaet Munchen. *Damnantur per epistolam SS.mi D. N. ad Archiepiscopum Monachen. et Frisingen. sub die* 11 *decembris* 1862.

La cristiana procedura nell'attuale Inquisizione romana, giustificazione del parroco Pietro Mongini contro le menzogne dell'*Armonia* e consorti. *Decreto S. Officii Feria IV*, 10 *septembris* 1862.

Auctor operis cui titulus: Défense des principales propositions de la Thèse soutenue dans l'Université de Gênes le 19 juillet 1860 par Vouthier. *Laudabiliter se subjecit et opus reprobavit.*

AMERICA

Leggesi nel *Moniteur Universel* sotto la data di Nuova York, 3 dicembre:

Il movimento del Burnside pare aver fallito del tutto. Non s'ignorano più le condizioni in cui fu intrapreso. Destituito il Mac Clellan, fu tenuto un gran consiglio di guerra e si deliberò di prendere l'offensiva contro Richmond per la via più breve, cioè per Fredericksburg, che è solo a 60 miglia dalla capitale dei Confederati. I ragguagli quasi sicuri che si erano raccolti sulle posizioni occupate dai Confederati mostravano che la posizione di Fredericksburg non era coperta che da un corpo di esercito poco numeroso. Il solo ostacolo serio era il Rappahannock, ma varcato questo fiume non trovavasi più che pianura sino a Richmond.

Il nuovo comandante in capo proponevasi di recarsi rapidamente e col maggior mistero possibile su questa strada; profittare del corso del Potomac e della strada ferrata di Acquia Creek per assicurare il servizio dei viveri e dei convogli dell'esercito; menar indi l'equipaggio di ponti necessario nel più breve termine e forzar il passaggio del Rappahannock primachè il nemico potesse concentrare mezzi di resistenza sufficienti.

Ma questo disegno non si potè colorire per due fatti materiali, l'uno che si sarebbe potuto prevedere, l'altro la forza maggiore. Il primo fatto è che la strada da Acquia Creek al Rappahannock si trovò tagliata in tal modo che le riparazioni esigevano un tempo enorme; l'altro che piovve dirottamente.

I convogli dell'esercito federale poterono arrivare facilmente pel Potomac sino ad Acquia Creek, ma ivi cominciò l'ingombro. Non solamente mancò loro la strada ferrata, ma le strade erano fracide per la pioggia, che non cessava un momento.

Il concentramento delle truppe fu reso perciò naturalmente difficile, intantochè i corpi dell'esercito, tranne il primo che profittò ancora di strade quasi intatte, non giunsero che uno ad uno sulle rive del Rappahannock.

Il Burnside, privato di equipaggi di ponti, mancante di forze, non potè dunque che intimare a Frederiksburg di rendersi senza minaccia di bombardamento. Era questa un'intimazione che non aveva probabilità di successo, poichè si vedevano distintamente dalla riva occupata dai Federali le tende dell'esercito confederato che difendeva le circostanze della città. Anzi il generale Lee vi si trasportò in persona come ebbe conosciuto il movimento dei Federali, movimento palesato, dicesi, quasi immediatamente allo stato-maggiore del Mezzodì. La città di Fredericksburg ricusò dunque di arrendersi, e il Burnside comprese che il bombardamento non sarebbe che un'inutile barbarie.

Vedeva egli infatti quasi ad ogni ora sboccare per la strada ferrata di Richmond masse di truppe confederate che recavansi a prendere posto sulle alture circostanti. Senza i suoi gran parchi, i suoi pontoni e munizioni, talvolta con sola una mezza razione di viveri, non poteva egli ingaggiare una lotta gigantesca, come il varco di un gran fiume, sotto il fuoco del nemico, che diveniva ad ogni momento più formidabile e si vettovagliava facilmente, grazie alla ferrovia che riusciva nel bel mezzo del campo. Il Burnside dovette astenersi e contentarsi di concentrare le sue forze sulla riva, ove era giunto a far riparare la ferrovia di Acquia Creek.

In questo i Confederati non isciupavano la quiete che loro si lasciava. Il Jackson, di cui era stata indicata sin dal mezzo novembre la presenza nella valle della Shenandoah, quasi alle porte di Washington, accorse alla difesa di Richmond, e si calcolano ora 80,000 uomini le forze che il generale in capo Lee riunì attorno alla sua bandiera. Inoltre le alture che dominano Fredericksburg si coprirono rapidamente di una triplice linea di opere che incrociano i loro fuochi in tutti i sensi. Supponendo anche che i Federali potessero effettuare il passaggio del fiume sotto queste innumerabili batterie, sarebbe d'uopo che, appena toccata l'altra sponda, prendessero delle posizioni inespugnabili difese da un grande esercito. Sarebbe andar incontro ad un certo disastro.

Il perchè, secondo l'usanza, tutti si gettano a vicenda la risponsabilità nell'esercito federale di questo colpo mancato. Il quartiermastro generale Meig è particolarmente oggetto dei più vivi attacchi, ma egli si lagna della mala assistenza che gli diede il genio. In questo concerto di lagnanze tutti esclamano ed accusano i vicini, e si scorge che, mutato generale, non s'è mutato lo spirito dello stato-maggiore. Il processo del generale Fitz John Porter, che s'istruisce in questo momento, svelò dei tristi particolari a questo riguardo. Sì per lettere e sì per dispacci telegrafici si può asseverare le profonde differenze che regnavano tra i generali federali quando sanguinose battaglie ne ributtarono gli eserciti in Washington. Il generale Pope comparve più volte come testimone nanti il Consiglio di guerra, e amare accuse vennero lanciate a vicenda. In questo processo fu pronunziato costantemente il nome del Mac-Clellan, attaccato assai vivamente da alcuni ufficiali e difeso caldamente da altri. Mai non iscoppiò più apertamente la poca simpatia che esisteva tra l'esercito del Pope e quello del Mac-Clellan, e lasciò profonde vestigia negli eserciti della Repubblica.

Che sta quindi per fare Burnside nella attuale sua condizione? Due piani probabili sono l'oggetto di tutte le discussioni.

Un certo numero di persone amano figurarsi che la grande spedizione navale che non ha guari è partita da Nuova York sotto gli ordini del generale Banks sia destinata a prender terra nella penisola e a marciare contro Richmond per la strada antica presa da Mac Clellan. Nel tempo stesso una flottiglia formidabile di cannoniere rimonterebbe il fiume James e verrebbe ad attaccare il forte Darling il quale, assalito in tal modo per terra e per mare, dovrebbe soccombere necessariamente. In questo caso il generale Lee non avrebbe altra risorsa che sgombrare spontaneamente la posizione di Fredericksburg o di correre al soccorso della capitale e delle sue comunicazioni minacciate. Perciò Burnside passerebbe il Rappahannock sulle sue traccie e sollecitando la marcia potrebbe, se non romperlo, giungere almeno sollecitamente al pari di lui sotto Richmond e aiutare Banks a distruggere i Separatisti per mezzo di forze irresistibili concentrate alle porte della capitale.

Si attribuisce altresì a questo piano sì vasto un corollario importante. È noto che le popolazioni del Nord hanno concentrato a Suffolk, sulle coste della Carolina del Nord, un esercito di circa 30,000 uomini destinato ad agire dietro Richmond e a sopprimere la ferrovia che congiunge questa città a Charleston, vale a dire direttamente cogli Stati del Sud. Questo esercito è composto di reclute, gli è vero, ma sembra in istato di agire, perchè si è già battuto più volte con le popolazioni del Sud. Si crede perciò ch'esso combinerebbe la sua marcia per agire nel tempo stesso che Banks e Burnside, e che Jefferson Davis si vedrebbe così schiacciato sotto il numero.

Tale è la prima ipotesi che circola agli Stati Uniti sulle destinazioni diverse degli eserciti federali. Questo piano non ha che un difetto: è troppo ingegnoso. Siamo però disposti a credere con molti altri che lo scopo della spedizione di Banks fu un punto qualunque della costa del Sud, le città marittime di Mobile e Charleston o forse di Savannah.

V'ha un altro piano che si attribuisce con uguale insistenza al generale Burnside. Gli sforzi degli Stati Uniti si son portati principalmente in questi ultimi tempi sulla costruzione delle cannoniere corazzate. Si propende a credere che i generali federali sian disposti a servirsi più che sia possibile di queste formidabili macchine da guerra. Sarebbe dunque possibile che Burnside facesse rimontare il Rappahanock ad una flottiglia di legni, e che postosi una volta alla testa di questi rinforzi valicasse il fiume sopra un punto del suo corso inferiore, senza che i Confederati tenuti indietro da cannoni di lunga portata potessero opporre una seria resistenza al suo passaggio.

Giova soffermarci a quest'esposizione di probabilità per dire poche parole sullo stato reale delle forze belligeranti. I documenti, come d'uso, mancano per valutare le forze del Sud. Non è probabile, checchè ne dica la stampa unionista, che gli 80,000 uomini che comanda Lee formino il solo esercito che copre Richmond. È verificato che nell'agosto scorso i Separatisti ne avevano più di 150,000 in Virginia e che hanno passato gli ultimi mesi a vettovagliarsi, a rafforzarsi, a rannodar reclute. Per quanto grandi siano state le loro perdite nella campagna di Maryland, non si può capire come abbia potuto aver luogo un tanto decrescimento di forze.

L'esercito di Burnside dal canto suo soffre gravemente. I bivacchi nella melma e la mancanza di provvigioni decimano ciascun giorno le sue file. Devesi per altro ammettere che almeno la prima di queste due calamità colpisce i suoi avversari sulle alture di Fredericksburg. La vera piaga di quell'esercito e in generale di tutti i corpi federali è la diserzione. Un solo fatto basta per misurarne l'entità: si è che il numero d'uomini che se ne rendon colpevoli è sì grande che più non si procede contro di essi. Trattasi soltanto di reintegrarli al corpo. Se dunque questa immobilità si prolunga durante la campagna d'inverno, si vedrà senza dubbio quest'esercito scemar spontaneamente di un terzo, se non della metà.

I Confederati, dal canto loro, non hanno a temere una simile diminuzione nelle loro forze; poichè la diserzione essendo rarissima fra essi, il movimento offensivo de'loro nemici ha avuto per risultato di ravvicinarli alla lor base d'operazioni. La ferrovia di Richmond che, come abbiam detto, mette capo nel loro campo, permette loro di approvvigionarsi facilmente, di sgombrare immediatamente i loro malati negli ospedali e di rannodare in pochi giorni i convalescenti e le reclute senza fatica per gli uomini. I Federali gettati alla estremità di una lunga linea di comunicazione, han dunque tutto a perdere nell'aspettare.

FATTI DIVERSI

SENATO DEL REGNO. — *Elenco dei progetti di legge presentati e discussi nell'ultimo periodo della sessione parlamentare del* 1861-62, *cioè dal* 18 *novembre al* 22 *dicembre* 1862:

1. Impianto di un nuovo cantiere militare nel porto di Livorno (già presentato nel precedente scorcio della sessione).
2. Approvazione della cessione della tenuta *la Mandria* dalle Finanze al Patrimonio privato di S. M.
3. Autorizzazione della spesa per lo esperimento del trovato dell'ingegnere Agudio per superare le pendenze nelle ferrovie.
4. Spesa straordinaria pei lavori nel porto d'Ancona.
5. Stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia.
6. Concessione delle strade ferrate nell'Isola di Sardegna.
7. Conflitti di giurisdizione.
8. Aumento della pensione agli allievi dei collegi militari secondari.
9. Approvazione provvisoria del Regolamento Doganale.
10. Modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento doganale.
11. Esercizio provvisorio del bilancio dello Stato pel primo trimestre 1863.
12. Spese straordinarie sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel servizio d'acque, ponti e strade.

Progetti di legge rimasti a discutersi:

1. Pesca fluviale.
2. Caccia.
3. Proprietà letteraria.
4. Pensioni agli impiegati civili.
5. Aspettativa, disponibilità e congedi agli impiegati civili.
6. Istituzioni di nuove casse dei depositi e prestiti.
7. Estensione alla Sicilia del Decreto del prodittatore di Napoli 22 ottobre 1860.
8. Applicazione ad ufficiali del cessato esercito Borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione.

Riassunto dei progetti di legge presentati e discussi durante l'intiera sessione parlamentare 1861-62.

(Come dai parziali elenchi pubblicati in fine d'ogni periodo della sessione).

Numero totale dei progetti di legge presentati nella sessione 226

Id. di quelli discussi ed adottati	203	
Id. di quelli rimasti a discutersi	18	226
Id. di quelli ritirati	5	

Interpellanze fatte in Senato nel corso della sessione 35

ARRIVI. — È giunto a Torino il rinomato suonatore di oficleide Vincenzo Colasanti. Ci si annunzia che egli intenda dare fra breve un saggio pubblico del suo valore.

NOTIZIE TEATRALI. — Diamo un elenco sommario degli spettacoli che le Imprese dei molti teatri di Torino stanno preparando per la prossima stagione di carnevale.

Incominciando dal teatro Regio l'apertura della stagione di Carnevale Quaresima si farà la sera di giovedì 25 corr. coi *Vespri Siciliani* opera del maestro Verdi e col *Marco Visconti*, azione storica in 6 atti del coreografo Fusco Federico. Gli artisti principali di canto sono le signore Bendazzi-Secchi Luigia e Boschetti Leonilda e i signori Agresti Antonio e Tombesi Giuseppe, primi tenori assoluti; Colonnese Luigi e Collini Virgilio, primi baritoni assoluti; La Terza Raffaele, primo basso assoluto. Nel ballo entrano in qualità di primi ballerini assoluti le coppie Legrain Vittorina con Mendez José e Franzago Fiordalice con Croce Ferdinando, ed i primi mimi assoluti Magri Francesco e Bonesi Luigi. I coreografi sono i signori Giuseppe Rota e Federico Fusco. Dopo il *Marco Visconti* verrà secondo grandioso ballo *La Contessa d'Egmont* del Rota che lo metterà in scena esso medesimo.

Anche il Nazionale farà la stagione con rappresentazioni di opera e ballo. L'impresario Montelli ha scelto fra gli spettacoli d'opera il *Mosè* di Rossini e la *Marta* di Flotow che saranno interpretati dai tenori Carrion e Gnidotti, entrambi già noti a Torino, da un'allieva de Conservatorio di Milano la signora Zappa, dal baritono Vendemmia, ecc. Il primo ballo è l'*Orfano*.

Salvo il Vittorio Emanuele, che pare sin qui debba star chiuso, tutti gli altri teatri dal Carignano al Gianduia si apparecchiano del loro meglio per contentare il pubblico che ama il dramma e la commedia in lingua e in dialetto. La Compagnia Salvini, delle migliori che abbiamo in Italia, succede alla signora Ristori sulle scene del Carignano; e il signor Meynadier continuando colla sua Compagnia francese allo Scribe mentre promette pel palco scenico le più saporite novità comiche di Parigi, già dispone perchè la sala possa riceverli degnamente anche i lieti amatori della danza.

Al Rossini il Toselli e al Gerbino il Preda faranno ridere e piangere a loro posta la numerosissima lor clientela. Una modesta Società di dilettanti di commedia italiana aspetta pure al D'Angennes qualche parola d'incoraggiamento dai buoni Torinesi. E mentre l'Alfieri si schiuderà per arena ai cavalli dei fratelli Guillaume; dalle ardite Tribune di San Martiniano e San Rocco Gianduja e Arlecchino con ricca coorte di valorosi burattini, parodiando grandi e piccoli tutti gli spettacoli della stagione, detteranno colla solita grazia lezioni di virtù ai bimbi ed alle nonne.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 23 DICEMBRE 1862.

S. Ecc. il signor José De Castro, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Portogallo presso S. M. il Re d'Italia, ha trasmesso testè a S. M. la Regina Maria Pia la Cista Nuziale offertale dai Romani in occasione delle auguste sue nozze. La Regina accolse con benevolenza il dono, ne ammirò la perfezione e il pregio, e incaricò il predetto signor ministro di significare l'alto suo gradimento ai donatori e la sua gratitudine per questa nuova prova di affetto dei cittadini di Roma.

Il Senato del Regno nella tornata di ieri ricevette comunicazione dal Presidente del Consiglio del R. Decreto di proroga dell'attuale Sessione parlamentare.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Napoli, 23 dicembre.

Il vascello inglese *San Giorgio* è arrivato oggi nella nostra rada.

Potenza, 22 dicembre.

Un distaccamento composto di cavalleria e della guardia nazionale di Venosa assaltò ieri nella cascina Barcana la banda di Carbone. 4 briganti rimasero uccisi nel combattimento, 15 perirono abbruciati nella cascina. Furono presi 11 cavalli. Il distaccamento ebbe un soldato morto e un caporale ferito.

Parigi, 22 dicembre.

Il *Moniteur* reca il decreto che convoca il Senato e il Corpo legislativo pel 12 gennaio.

La *France* deplora che Collantes non abbia rilevato le parole ingiuriose pronunciate da Prim contro la Francia.

Questo giornale considera impossibile che il gabinetto spagnuolo non dia delle spiegazioni su questo proposito.

Parigi, 22 dicembre.

Notizie di Borsa.

(chiusura)

Fondi francesi 3 0/0 69 80.
Id. id. 4 1/2 0/0 97 75.
Consolid. inglesi 3 0/0 92 3/4.
Fondi piemontesi 1849 5 0/0 — —
Prestito italiano 1861 5 0/0 72 10.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare 1110.
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 372.
Id. id. Lombardo-Venete 591.
Id. id. Austriache 508.
Id. id. Romane 332.
Obbligazioni id. id. 250.

Parigi, 22 dicembre.

Parecchi giornali parlano di spiegazioni che la Francia avrebbe domandate a Madrid, ma non ne indicano il risultato.

La *France* dice:

Assicurasi che Barrot avrebbe domandato spiegazioni al Governo spagnuolo intorno alle parole pronunciate da Collantes al Senato. Barrot non avrebbe riferito esattamente i due dispacci contenenti comunicazioni scambiate fra i due Governi relativamente alla questione del Messico. Collantes avrebbe dichiarato che i giornali non riportarono esattamente le sue parole, nulla essendo più lontano dalla sua mente che di voler contestare l'autorità dei rapporti ufficiali dell'ambasciatore di Francia.

Queste leali spiegazioni furono giudicate soddisfacenti.

Lo stesso giornale crede di sapere che il principe Luigi d'Assia rifiutò la corona di Grecia.

La *Patrie* dice che l'Inghilterra subordinerebbe la cessione delle Isole Jonie alla condizione che la Grecia mantenga la forma monarchica e rispetti i trattati che hanno fin qui regolato l'esistenza del Regno Greco.

Parigi, 23 dicembre.

Leggesi nel *Moniteur*:

Corse voce di differenze sorte fra il Governo francese e lo spagnuolo in occasione del discorso di Collantes al Senato. Le spiegazioni date essendo state soddisfacenti, l'incidente non ebbe alcun seguito.

Atene, 22 dicembre.

L'Assemblea si riunì con grande cerimonia. Bulgaris non ha ancora fatto il suo rapporto. I rappresentanti presenti erano 80.

R. RICOVERO DI MENDICITA' DI TORINO.

La Direzione del R. Ricovero di Mendicità di Torino rende noto che S. Ecc. il Ministro dell'Interno, seguendo l'uso già da molti anni introdotto, ha approvato che s'intenda compiuto il dovere delle visite natalizie e del capo d'anno mercè l'offerta di una o più azioni da L. 5 a vantaggio del R. Ricovero; e che le offerte si ricevono all'uffizio del Ricovero, via di Po, n. 2, *ammezzati.*

Il nome degli oblatori sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Primo elenco delle azioni di L. 5 pagate a benefizio del R. Ricovero di Mendicità in sostituzione delle visite di uso per gli augurii del nuovo anno.

Verani commendatore Agostino, tenente generale del Genio Militare in riposo	Az. 2
Malinverni Zeffirino, tesoriere del R. Ricovero di Mendicità e dell'Opera Pia Gaya	» 1
Buniva avv. prof. Giuseppe, ufficiale dell'Ordine Mauriziano	» 1

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

23 dicembre 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0/0, C. della mattina in c. 72 75 75 80 — corso legale 72 76 — in liq. 72 60 60 60 60 60 60 p. 31 dicembre, 72 65 70 70 pel 31 gennaio.

Id. piccole rendite. C. della mattina in c. 72 75 70 80 80 — corso legale 72 76.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. g. p in c. 1483.
Canali Cavour. C. d. m. in c. 506.
Cassa Commercio ed Industria. C. d. m. in liq. 480 p. 31 gennaio.

Azioni di ferrovie.

Calabro Siculi di capitale 8 p. 0/0. C. d. m. in c. 505.
Id. azioni di dividendo. C. d. m. in c. 95.
Meridionali. C. della matt. in liq. 472 p. 31 dicembre.

Dispaccio ufficiale.

BORSA DI NAPOLI — 22 dicembre 1862.

Consolidati 5 0/0, aperta a 71 90, chiusa a 71 95.
Id. 3 per 0/0, aperta a 44 50, chiusa a 44 50.
Prestito Municipale, aperto a 80, chiuso a 80.

G. FAVALE gerente.

SCRIBE. La Comp. dramm. francese di E. Meynadier recita: *Les amour de Cléopatre.*

ROSSINI. (ore 7). La dramm. Comp. Toselli recita: *L'ambission.*

COMPAGNIA GENERALE

DEI

CANALI D' IRRIGAZIONE ITALIANI

CANALE CAVOUR

I signori azionisti sono invitati a completare nel 1 gennaio 1863 il versamento di L. 150, che a termini dell'art. 9 degli statuti è necessario per ritirare i titoli definitivi.

In caso di ritardo sarà applicabile il disposto dell'art. 15 dei detti statuti.

I versamenti potranno essere fatti in Torino presso la banca De Fernex;

a Milano presso il signor Andrea Ponti alla banca Andrea ed Antonio Ponti;

a Parigi presso la Società generale del Credito industriale e commerciale;

a Londra presso Masterman, Peters e Compagnia.

Tutti i versamenti fatti prima del 31 dicembre godranno del beneficio degli interessi del 6 per cento all'anno a partire dal 1 settembre p. p.

Torino, 1 dicembre 1862.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Chemin de fer VICTOR-EMMANUEL

MM. les Actionnaires sont informés que le paiement du 19me coupon d'intérêts semestriels, à 4 1/2 p. 0/0 l'an, soit 11 fr. 25 par action libérée de 500 fr., et échéant le premier janvier 1863, aura lieu à partir du 2 janvier, sur la présentation des titres, de 10 heures à 2 heures, les dimanches et fêtes exceptés, savoir :

A Paris, au siège de l'Administration centrale, 48 bis, rue Basse du Rempart;

A Chambéry à la Banque de Savoie;

A Turin, dans les bureaux de l'Exploitation, caisse centrale, gare Victor-Emmanuel.

Paris, le 17 décembre 1862.

Par ordre du Conseil d'Administration
Le Secrétaire, L. LE PROVOST.

AVVISO

L'UNIONE TIP. EDIT. TORINESE (già ditta Pomba) previene li signori Librai e particolari come non abbia la stessa nel prossimo 1863 alcuna ingerenza nella stampa e pubblicazione del Giornale IL MEDIATORE, per cui non assumerà alcun incarico per spedizioni ed abbonamenti al detto Giornale.

Torino, li 20 dicembre 1862.

Società

DELLE STRADE FERRATE

della Lombardia e dell'Italia Centrale

Avviso

Il Consiglio d'Amministrazione ha l'onore di prevenire i signori possessori di Obbligazioni della Società delle Strade ferrate del Sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale, che le 374 Obbligazioni, serie A e 104 serie C, estratte a sorte a Vienna il 15 dicembre portano i numeri seguenti :

Serie	A	38401	a	38500
	»	73401	a	73500
	»	100701	a	100800
	»	120027	a	120100
Serie	C	33111	a	33114
	»	37201	a	37300

Il rimborso di queste Obbligazioni in ragione di ital. L. 500, o lire sterl. 20 per ogni Obbligazione si farà verso ritiro dei titoli originali cominciando dal due gennaio 1863

A Milano presso il sig. C. F. Brot,

A Bologna » » B. Rizzoli e C

Torino, 22 dicembre 1862.

AVVISO BIBLIOGRAFICO

Con stipulazione, in data di Parigi 15 novembre anno corrente, il sottoscritto ha acquistato dal signor FERDINANDO SARTORIUS di Parigi, la *proprietà letteraria* della traduzione italiana del romanzo

L' ANE A M. MARTIN
par CH. PAUL DE KOCK.

Il sottoscritto annuncia questa sua stipulazione perchè ciascuno avendone notizia, possa rispettare i diritti da lui in tal modo acquistati, a termini della convenzione internazionale sulla proprietà letteraria, esistente tra l'Italia e la Francia, sottoscritta a Parigi, al 29 del mese di giugno, anno corrente, e messa in vigore con R. Decreto 18 settembre scorso.

Milano, 10 dicembre 1862.

Francesco Sanvito *ed. lib.*

NB. *Credo superfluo dichiarare che nessun'altra traduzione italiana di quest'opera può essere pubblicata in Italia, sia per intero, che per estratto, od a brani, e che io sono deliberato di ricorrere a tutti i mezzi che la legge mi fornisce, e l'equità stessa mi dà in diritto d'invocare, onde tutelare la mia proprietà.*

Francesco Sanvito, *ed. lib.*

I Notai OPERTI e BONACOSSA
tengono Studio insieme
Via S. Agostino, num. 1, piano primo,
vicino a Doragrossa, ed al Caffè Alta Italia.

SUNTO D'ATTO DI CITAZIONE

Con atti d'usciere in data 24 novembre ultimo e 19 dicembre corrente, li Giuseppe, Maria, Catterina e Margherita sorelle Trinchero del vivente Michele Antonio, assistite la Maria dal suo marito Comba Giovanni Battista fu Filiberto e la Catterina dal suo marito Chiavorino Giuseppe fu Giovanni Battista, tutti residenti a Barge, salvo la Margherita residente a Saluzzo, chiesero col mezzo del loro procuratore speciale notaio Luigi Perotti residente a Barge, citazione delli Michele Antonio Trinchero fu Giuseppe, e Giuseppe Trinchero fu Chiaffredo zio e nipote, residente a Barge quest'ultimo, ed il primo di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti la giudicatura di Barge all'udienza del 26 corrente dicembre per ivi vedersi condannati in qualità di eredi di Giuseppe Trinchero fu Michel Antonio di Barge, al pagamento della somma di L. 979, alla quale tra capitale ed interessi ammonta la dote di Antonia Maria Caffaro madre dei richiedenti, deceduta 11 anni circa fa, impiegata presso lo stesso Giuseppe Trinchero, col favore delle spese e cogli interessi dalla domanda giudiciale.

Si richiede a norma de l'art. 61 del cod. di procedura civile l'inserzione del presente sunto di citazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

Torino, 19 dicembre 1862.

Not. Luigi Perotti.

NOTIFICAZIONE.

Sull'instanza del signor Antonio Natta fu Giuseppe, residente in Alba, il signor presidente del tribunale del circondario d'Alba, con decreto 24 scorso ottobre, deputava l'usciere dello stesso tribunale, Pompeo Rossano, per eseguire le notificazioni prescritte dal l'art. 2306 del Codice civile, per liberare dai privilegi e dalle ipoteche le proprietà che acquistava per instromento 26 aprile 1862, ricevuto Lunas, dalli Rosa Corino vedova Costa, e Francesco Dondi residenti in Alba, in numero sei pezze situate sul territorio d'Alba, nelle regioni Coliaretta, Ridone, Cosca inferiore, Rorine, Campo-freddo e Bussoletta, al prezzo di L. 10,000.

Alba, 19 dicembre 1862.

Alerino Briolo sost. Briolo.

SUBASTAZIONE.

Sotto li 10 ottobre 1862, e sotto il num. 240 di questa Gazzetta Ufficiale del Regno, veniva inserta la notificanza al dottore Vincenzo Montani, dell'atto di comando per la somma ivi specificata, e con diffidamento che in caso di non fatto pagamento si sarebbe proceduto alla subastazione degli stabili in tale comando indicati, situati parte in Savigliano e parte a Saluzzo. Per maggiore spiegazione si dichiara che gli stabili situati in Savigliano consistono in una casa del reddito di L. 742 48, coerenti a levante e giorno la contrada pubblica, a ponente e notte Masante Giovanni Battista col numero 18 di mappa, nella regione Presidio, di are 2, 85, 75, e che gli stabili situati in Saluzzo consistono in una fabbrica ed alteno, regione S. Lazzaro, numero di mappa 3079, giornate 1, tavole 68, in casa con botteghe, corso Carlo Alberto, n. 2058 di mappa, del reddito di L. 300 75, ed infine in casa rurale e di affitto, cantone San Lazzaro, col numero della matrice 2608, del reddito di L. 75.

Torino, il 19 dicembre 1862.

C. Chiora p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso da Giuseppe Artusio da Guarene contro Gio. Sebastiano Pressenda da Perno, posti all'incanto li beni infradescritti in tre distinti lotti, sul prezzo di L. 50 il primo, di L. 230 il secondo, e di L. 213 il terzo, con sentenza di questo tribunale 16 corrente mese, furono deliberati, il primo lotto per L. 150 ed il terzo lotto per L. 480 all'instante Artusio, ed il secondo lotto a Adriano Domenico da Bodino, per L. 260.

Stabili situati in Perno.

Lotto 1. Nel recinto di Perno, reg. San Rocco o Scafe, casa composta di cantina, camera sopra, loggia [illegible] sito ed aia comune con poco prato e ripa con rocca, di are 1, 20.

Lotto 2. Vigna, poco prato, ripa e rocca, reg. Scafe, di are 57 circa.

Lotto 3. Campo e vigna, reg. San Stefano, di are 76.

Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 31 corrente dicembre.

Alba, 20 dicembre 1862.

Friata segr.

NOTIFICANZA DI DECESSO.

Il signor Faccio Giovanni Battista già usciere della giudicatura di Salassola, decedeva in questo luogo nel giorno 17 ottobre 1860, volendosi dall'avente diritto alla cedola del debito pubblico inscritta per la cauzione che detto Faccio nella sua qualità d'usciere dovette prestare, questo tribunale di circondario con suo decreto 15 andante dicembre ordinava anzitutto le pubblicazioni ed inserzioni prescritte dall'articolo 7 del regio decreto 2 gennaio 1862. Ciò che colla presente si eseguisce.

Biella, 22 dicembre 1862.

Regis sost. Demattels proc.

SUBASTAZIONE.

Nel giudizio di subasta promosso dalli signori Olivetti David Donato e Moise Giuseppe fratelli fu Lazzaro, domiciliati ad Ivrea, contro Detoma Giuseppe fu Antonio, domiciliato a Roppolo, e Rossetti Carlo fu Antonio, domiciliato a Cavagliè, venne fissata l'udienza del tribunale del circondario di Biella, che avrà luogo il 17 venturo gennaio, ora meridiana, per l'incanto e successivo deliberamento delli stabili ubicati nel bando venale 4 corrente dicembre, autentico Lanza sostituto segretario, al prezzo ed alle condizioni ivi inserte.

Biella, 14 dicembre 1862.

Regis sost. Demattels proc.

AUMENTO DI SESTO.

Il segretario del tribunale del circondario di Cuneo fa noto, che gli stabili situati sul territorio di Acceglio, consistenti in caseggi siti nella borgata Lausetto, prati, campi, boschi e pascoli, siti nelle regioni Colombata, Siesso, Allier, Gottaglie, Passetto, Ruinasso, Varzio, Merletto, Chinea, Fonza, Fonte, Barra Devioira, Breissetto o Nicola e Rognone, di ett. 7, are 86, cent. 30 circa, la cui subastazione venne promossa a danno della Marianna Rivero residente a Acceglio, sull'instanza del signor Gerolamo Bernardi fu Ludovico, alla stessa residenza, il quale offriva L. 2150, furono con sentenza di questo tribunale di circondario in data d'oggi deliberati a favore del signor Luca Rivero fu Simone del luogo di Acceglio, per il prezzo di L. 4110.

Il termine utile per fare al detto prezzo l'aumento del sesto o del mezzo sesto se autorizzato, scade nel dì 1 gennaio prossimo venturo.

Cuneo, 17 dicembre 1862.

G. Fissore sost. segr.

SUBASTAZIONE.

All'udienza delli 28 gennaio 1863, ore 11 antimeridiane, nanti il tribunale del circondario di Cuneo, avrà luogo la vendita per pubblici incanti di beni stabili divisi in quattro lotti siti in territorii di Boves e di Peveragno, e consistenti in bosco castagneto con seccatoio da castagne, vigna, bosco, case con stalle e fenili e camere, porzione di corte ed orto.

Detti stabili vengono posti in vendita sul prezzo stato offerto a cadun lotto dal geometra Giacca e sull'instanza in via di subasta, del sacerdote Carlo Reybaudi residente a Moncalieri, contro Francesco Antonio Cavallera del fu Lore, Vincenzo Rottero e Giovanni Pellegrino terzi possessori, residenti a Boves, il tutto come meglio appare da bando venale delli 11 corrente mese visibile nello studio del procuratore sottoscritto e presso la segreteria del tribunale suddetto.

Cuneo, 12 dicembre 1862.

Camillo Luciano p. c.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

Il tribunale di circondario di Finalborgo con sua sentenza del 2 corrente mese di dicembre ha mandato sull'instanza di Vincenzo Botto, assumere in contraddittorio del Pubblico Ministero, sommarie informazioni per comprovare l'assenza dai Regi Stati di Francesco Ireneo Botto di detto Vincenzo di Laigueglia, e commesso per ricevere le stesse il sig. giudice Dosio il quale le ha assunte nel giorno 10 detto corr. mese.

Finalborgo, 13 dicembre 1862.

G. B. Gozo p. c.

INCANTO

In seguito ad aumento di sesto fatto dalli Francesco ed altro Francesco zio e nipote Dardanello, residenti sulle fini di Mondovì, e dal signor Dho Marc'Antonio ufficiale in ritiro, quivi residente, li zio e nipote Dardanello in società al lotto secondo, ed il signor Dho al terzo, quarto e quinto delli stabili caduti nella subasta promossa dal signor Denina Giovanni a pregiudicio di Dardanello Benedetto ambi residenti in questa città, già deliberati li lotti secondo e quarto al signor Luigi Bonino, e li terzo e quinto a Dardanello Lorenzo, pel nuovo incanto e deliberamento di detti stabili venne con decreto dell'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Mondovì delli 16 andante mese, fissata l'udienza che terrà il tribunale stesso il 14 prossimo gennaio, ore 12 meridiane.

Li stabili consistenti in case, orti, campi, prati e ripe sono situati sul territorio di Mondovì, e le condizioni della vendita trovansi inserte nel relativo bando delli 16 corr. mese.

Mondovì, 18 dicembre 1862.

Sciolla caus.

NOTIFICANZA DI CITAZIONE

Sull'instanza del signor sacerdote D. Callisto Spandre, quale amministratore della parrocchiale di Piscina, venne citato il sig. teologo D. Giorgio Castellano, già prevosto di Piscina, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, con atto del giorno d'oggi, dell'usciere Felice Chiarmetta, a comparire in via ordinaria fra il termine di giorni 10, avanti il tribun del circond. di Pinerolo, per vedersi dichiarar tenuto al pagamento a favore di detto D. Spandre sacerdote Callisto di L. 400 da esso esatte dall'affittavole Marengo Simone e dichiararsi inoltre non avere spettato nè spettare ad esso il diritto di esigere dagli affittavoli il primo semestre fitto della scorsa annata agraria degli stabili proprii della parrocchia di Piscina.

Pinerolo, 21 dicembre 1862.

P. Gianda sost. Darbesio p. c.

INGIUNZIONE A PAGAMENTO.

Con atto 15 volgente dicembre dell'usciere presso il tribunale del circondario di Pinerolo Felice Chiarmetta, Luigi ed Adelgonda moglie di Giovanni Bertalat fratello e sorella Bertrand, quali eredi beneficiati del proprio padre Melchiorre, di domicilio, residenza e dimora ignoti, vennero nel modo prescritto dall'art. 61 del codice di procedura civile, ingiunti al pagamento a favore del signor Giuseppe Bertetti domiciliato in Perosa, 1 della somma di L. 1300 cogli interessi dalli 15 novembre 1854; 2 di lire 246 70 spese del vertito giudizio di condanna, sotto deduzione di L. 300, entro giorni 30, sotto pena della vendita per via di subastazione degli stabili in detto atto descritti, consistenti in una pezza prato e castagnaretto, in territorio di Perosa, regione Pelsello, di are 71, 82.

Pinerolo, 17 dicembre 1862.

E. Varese sost. Varese.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

Ad instanza del signor Brunetti Giuseppe contro Carrone Michele, residenti entrambi in Pinerolo, avrà luogo dinnanzi al tribunale del circondario di Pinerolo, all'udienza del 24 gennaio 1863 ad 1 ora pomeridiana, l'incanto per via di subastazione di un corpo di casa e giardino situato in Pinerolo, alla sezione Z, capo-luogo, alli numeri di mappa 26 e 27 parte, di are 23, cent. 69, sul prezzo ed alle condizioni risultanti dal bando 15 corrente dicembre.

Pinerolo, 20 dicembre 1862.

Rolfo p. c.

ESTRATTO DI BANDO

Li 22 gennaio 1863 ore 9 di mattina in Vercelli e nell'ufficio della regia giudicatura, avrà luogo nella forma di legge, sul prezzo di L. 10,000, già stato offerto la vendita col mezzo dell'incanto autorizzata con decreto del tribunale di quel circondario in data 10 dicembre 1862, del seguente stabile proprio delle minori Rosa, Giuseppa ed Emilia Mainate di Vercelli, rappresentate dalla signora Cavaliero Angela loro tutrice e dal signor Trentano Francesco loro protutore, cioè:

Segue lo stabile

Prato in territorio di Vercelli, regione Tabbia od alle Bosie, col casotto e travata entrostanti, in mappa a parte del numero 1124, di ett. 2, are 56, cent. 93, ossia giornate 6, 66.

Quale stabile sarà deliberato al migliore ed ultimo offerente, all'estinzione della terza ed ultima candela vergine, e sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando in data d'oggi di cui assieme ad ogni titolo ognuno potrà avere visione presso del sottoscritto segretario delegato a tale vendita.

Vercelli, 16 dicembre 1862.

Antonio Bressa segr.

TRASCRIZIONE.

Sotto il 15 cadente mese trascrivevasi all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Mondovì, vol 35, art. 167, l'acquisto dal Lamberto Bernardo di Cherasco, di una parcella campo già prato, sita su quel territorio, regione Gombette, colli numeri mappali 464 e 465, di are 41, cent. 81, consorti Colombano Giuseppe, la via vicinale e Rivero Stefano, pervenutagli dal Lenta Giorgio di Torino, con instrumento 31 marzo ultimo scorso, ricevuto Scaparone avvocato e notaio Giovanni Giacomo.

Torino, Tipografia G. Favale e C.